

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

Ultimissime

Rapporto tra dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false e sequestro per equivalente

Con la *sentenza n. 20875 del 2017*, i giudici di legittimità affermano che, ai fini dell'integrazione degli estremi del reato di cui all'*art. 2 D.lgs. 74/2000* nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è sufficiente che venga meno il presupposto dell'alterità sostanziale tra emittente ed utilizzatore della fattura, non dovendo essere i soggetti parte dell'operazione imponibile necessariamente inesistenti al fine di evadere le imposte dirette e l'Iva. In materia di documenti falsi, la Suprema Corte ribadisce il principio per effetto del quale non è indispensabile l'indicazione specifica delle singole fatture contraffatte essendo sufficiente ai fini della loro identificazione il rinvio ad elementi fattuali che ne rendano agevolmente possibile la determinazione.

Il reato continuato esclude sempre l'applicazione della particolare tenuità del fatto?

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'appello, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva negato ad un imputato l'applicazione del disposto dell'*art. 131-bis c.p.* attesa la ricorrenza di un reato continuato che consentiva di enucleare una "condotta abituale", la Corte di Cassazione (*sentenza 26 aprile 2017, n. 19932*) – nell'accogliere la tesi difensiva secondo cui le sole due condotte poste in essere dall'imputato sarebbero state assolutamente inidonee ad integrare l'abitudine del comportamento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità - dando vita ad un potenziale contrasto di giurisprudenza, ha affermato il principio secondo cui il giudice, sulla base dei due indici-requisiti della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, è tenuto a "soppesare"

Osservatorio parlamentare



Jobs act lavoro autonomo

Atto Senato n. 2233-B
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Iter 10 maggio 2017: approvato definitivamente, non ancora pubblicato

Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani

Atto Camera: 3918
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Iter: Esame in Assemblea.

Delega al Governo in materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

Atto Camera: 3671-ter
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

Iter 9 maggio 2017 Esame in assemblea

l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti per giungere ad esprimere un giudizio di meritevolezza o meno al riconoscimento della causa di non punibilità.

Codice dei contratti pubblici: il Correttivo in GU

Il Governo con il *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56* "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" attua la delega legislativa conferita allo scopo di perfezionare il c.d. Codice dei contratti pubblici per renderlo più omogeneo, chiaro e adeguato all'obiettivo dello sviluppo del settore.

Solo prove rigorose fondano la responsabilità del socio di S.r.l.

Il Tribunale di Milano - sezione specializzata in materia d'impresa - con sentenza del 7 marzo 2017 si è recentemente espresso in tema di responsabilità del socio di S.r.l. ex *art. 2476*, comma 7, c.c. chiarendo il perimetro di applicazione della norma. L'aspetto innovativo della pronuncia si rinviene, in particolare, nelle argomentazioni sviluppate dal collegio giudicante in punto di onere della prova: i requisiti richiesti dalla disposizione (e, in particolare, quello soggettivo dell'intenzionalità dei soci che hanno deciso o autorizzato il compimento di atti gestori) devono infatti essere valutati sulla base di un'analisi scrupolosa e secondo canoni estremamente rigorosi tali da far ritenere senz'altro provata l'effettiva ingerenza del socio nella condotta foriera di responsabilità.

Le ultime decisioni in tema di file-sharing e streaming on-line

Nella presente rassegna mensile si presentano le decisioni più recenti e significative in materia di violazione del copyright attraverso sistemi di file-sharing e streaming online. In particolare si esaminano le sentenze del Tribunale federale tedesco in materia di file-sharing, della High Court inglese sullo streaming on line della Premier League e, per finire, della Federal Court australiana in tema di audiobook.

"Auto aziendale" incidentata: lo studio associato può agire in giudizio per il risarcimento dei danni

Il Tribunale di Firenze – *sentenza 17 febbraio 2017* - ha affermato che, nell'ipotesi in cui si verifica un incidente stradale nel quale sia coinvolta una vettura usata per lavoro, lo studio professionale associato può agire in giudizio per il risarcimento del danno subito dalla stessa.

News dal Legislatore

Prov. 27 aprile 2017 (Gazz. Uff. 9 maggio 2017, n. 106. Emanato dalla Banca d'Italia e Commissione nazionale per le società e la borsa)

Atto di modifica del Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo unico della finanza.

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (G.U. 5 maggio 2017, n. 103, S.O.)

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Focus prassi

Ordine europeo di indagine penale

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 405

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale
Esito finale del documento: non ostativo il 3 maggio 2017

Attuazione quarta direttiva antiriciclaggio

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006
Esito finale del documento: non ostativo con condizioni il 9 maggio 2017

Circ. 5 maggio 2017, n. 84 (Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale)

Regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 - Effetti su prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'INPS. Nucleo di riferimento per unioni civili. Assegno per il nucleo familiare ed Assegni Familiari. Assegno per congedo matrimoniale.

Circ. 4 maggio 2017, n. 82 (Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale)

Telematizzazione del certificato medico di gravidanza - art. 21 del T.U. maternità/paternità, così modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9 maggio 2017, n. 11375

COMUNIONE E CONDOMINIO. Impugnazione delle delibere assembleari. Dichiarazione del condomino dissenziente sulle liti

In materia condominiale l'art. 1137, comma 2, c.c. ammette, l'impugnazione Della delibera assembleare soltanto da parte dell'assente, del dissenziente e dell'astenuto; pertanto, il condomino presente che abbia partecipato all'assemblea non può impugnare la deliberazione, se non è dissenziente (o non si sia astenuto) proprio in ordine alla deliberazione che impugna. Il dissenso dell'impugnante rispetto alla deliberazione deve essere provato ed incombe sullo stesso l'onere della relativa prova. Il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, per cui il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova. Incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale.

Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2017, n. 10904

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Chiamata e intervento in causa

Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria, e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria, legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza, mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo, bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo.

Cass. civ., Sez. II, Ord., 4 maggio 2017, n. 10887

REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI)

E' inammissibile il ricorso per revocazione ove l'errore denunciato vada qualificato come errore di decisione e non come errore di percezione. La circostanza ricorre nell'ipotesi in cui la sentenza gravata non abbia percepito una data motivazione del provvedimento sottoposto al suo esame, ma l'abbia desunta, espressamente qualificando la stessa come implicita.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 9 maggio 2017, n. 11388

IMPOSTE E TASSE IN GENERE - Accertamento

A norma dell'art. 38, comma 6 del D.P.R. n. 600 del 1973, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; tuttavia la disposizione prevede anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti il ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 3 maggio 2017, n. 10740

FALLIMENTO. Ammissione al passivo (insinuazione tardiva). Ripartizione dell'attivo

Se è corretto sostenere che il ritardo dell'ente impositore nell'iscrivere a ruolo i crediti non costituisce ragione di inimputabilità del ritardo nella presentazione della domanda ex art. 101, ultimo comma, legge fallimentare dell'Agente alla Riscossione, è pur sempre necessario stabilire se il primo ritardo effettivamente sussista.

Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 2 maggio 2017, n. 10662

FALLIMENTO. Ammissione al passivo

In tema di verifica del passivo, il principio di non contestazione, non comporta l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore, competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verifica dei fatti e delle prove. Di talché va censurata la decisione del giudice di appello che, nel riformare parziale la prima pronuncia, ammetta il credito sul rilievo della mancata opposizione del curatore del fallimento.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. lavoro, 8 maggio 2017, n. 11165

PREVIDENZA SOCIALE. Assegni familiari - STRANIERI

In tema di politiche sociali e lavoro, la mancata concessione ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 65 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, per il periodo precedente al 1 luglio 2013 costituisce discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità, per violazione del principio di parità in materia di assistenza sociale e protezione sociale, in relazione alle prestazioni essenziali, previsto dalla direttiva 2003/109/CE ed attuato dall'art. 13, comma 1 della L. 6 agosto 2013, n. 97.

Cass. civ., Sez. lavoro, 5 maggio 2017, n. 11027

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI) - LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento per giusta causa

In tema di licenziamento, sostanziandosi la giusta causa o il giustificato motivo in una nozione legale, le eventuali difformi previsioni della contrattazione collettiva non vincolano il giudice di merito. Egli, anzi, ha il dovere, in primo luogo, di controllare la rispondenza delle pattuizioni collettive al disposto dell'art. 2106 c.c. e rilevare la nullità di quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento condotte per loro natura assoggettabili solo ad

eventuali sanzioni conservative. Il giudice non può, invece, fare l'inverso, cioè estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi soggettivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall'autonomia delle parti, nel senso che condotte pur astrattamente ed eventualmente suscettibili di integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo ai sensi di legge non possono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative.

Penale e procedura penale

Cass. pen., Sez. III, ud. 13 gennaio 2017 - dep. 9 maggio 2017, n. 22265

PUBBLICAZIONI E SPETTACOLI OSCENI - REATO IN GENERE

In tema di pornografia virtuale, non si può escludere l'applicabilità dell' art. 600 quater 1 c.p. nelle ipotesi di rappresentazioni fumettistiche, dal momento che vi possono essere anche nei fumetti immagini la cui qualità di rappresentazione faccia apparire come vere situazioni ed attività sessuali impicanti minori, che non hanno avuto alcuna corrispondenza con fatti della realtà.

Cass. pen., Sez. III, ud. 18 gennaio 2017 - dep. 8 maggio 2017, n. 22142

QUIETE PUBBLICA E PRIVATA (DISTURBO DELLA)

Gli schiamazzi e i rumori prodotti dagli avventori di un esercizio pubblico, suscettibili di disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, sono stati ricondotti non alle emissioni sonore prodotte, ordinariamente, da un qualunque esercizio nel quale si somministrino cibi e bevande e nel quale vengano tenuti servizi di intrattenimento musicale, quanto piuttosto, a situazioni eccedenti le normali modalità di esercizio dell'attività intrinsecamente rumorosa.

Cass. pen., Sez. III, ud. 19 luglio 2016 - dep. 4 maggio 2017, n. 21262

APPELLO PENALE - SENTENZA PENALE. Motivazione

Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione assolutoria di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. Di talché va censurata, per vizio di motivazione, la sentenza del giudice di appello che, nell'adozione della pronuncia di condanna, utilizzi una congettura astratta non verificabile, in quanto non risultante da nessun elemento probatorio.

Amministrativo

Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2017, n. 2026

COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO

La questione della compatibilità dei limiti imposti dagli atti della pianificazione urbanistica con i principi in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi sanciti dalla direttiva 123/2006/CE e dai provvedimenti legislativi che vi hanno dato attuazione, involge tipicamente un giudizio sulla proporzionalità delle limitazioni urbanistiche opposte dall'autorità comunale rispetto alle effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio; esigenze che, per l'appunto, devono essere sempre riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e non fondate su ragioni meramente economiche e commerciali, che si pongano quale ostacolo o limitazione al libero esercizio dell'attività di impresa che non deve comunque svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.

Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE. Diritti della personalità

In materia di determinazione delle ore di sostegno spettanti agli alunni disabili, la normativa scolastica è non soltanto disorganica e complessa di per sé, ma si caratterizza anche per una singolare commistione di procedimenti aventi natura eterogenea. Infatti, rilevano da un lato i procedimenti disciplinati dalla L. n. 104 del 1992 e dalle altre leggi con essa coerenti, che tengono conto delle esigenze dei singoli alunni disabili; dall'altro lato, vi sono i distinti procedimenti volti alla determinazione dei contingenti del personale di sostegno, da assegnare ai singoli Istituti scolastici (tali procedimenti sono di solito disciplinati dalle leggi sul contenimento della spesa pubblica)

Focus Giurisprudenza UE

Corte giustizia U.E., Sez. I, 4 maggio 2017, n. 17/16

UNIONE

EUROPEA.

Fisco

L'art. 3, par. 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, deve essere interpretato nel senso che il previsto obbligo di dichiarazione si applica nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro.

Corte giustizia U.E., Sez. III, 4 maggio 2017, n. 339/15

TUTELA DEI CONSUMATORI

La direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE e il regolamento (CE) n. 2006/2004, non osta a una normativa nazionale che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall'altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici.

La direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"), osta a una normativa nazionale che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, in quanto vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista.

L'art. 56 TFUE osta a una normativa nazionale che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.

Corte giustizia U.E., Sez. III, 4 maggio 2017, n. 315/15

TRASPORTO AEREO - RISARCIMENTO DANNI

L'art. 5, par. 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con il considerando 14 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che la collisione tra un aeromobile e un volatile rientra nella nozione di "circostanze eccezionali" ai sensi di tale disposizione.

L'art. 5, par. 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che la cancellazione o il ritardo prolungato del volo non sono dovuti a circostanze eccezionali allorché tale cancellazione o tale ritardo derivino dalla circostanza che il vettore aereo faccia ricorso a un esperto di sua scelta al fine di effettuare nuovamente le verifiche di sicurezza richieste da una collisione con un volatile, dopo che queste

sono state già effettuate da un esperto autorizzato in forza delle normative applicabili.

L' art. 5, par. 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che le "misure del caso" che un vettore aereo è tenuto a porre in essere al fine di ridurre o anche di prevenire il rischio di collisione con un volatile e, quindi, essere esonerato dall'obbligo di compensazione dei passeggeri ai sensi dell'art. 7 di detto regolamento includono il ricorso a misure di controllo a titolo preventivo dell'esistenza di detti volatili, a condizione che, in particolare sul piano tecnico e amministrativo, misure del genere possano effettivamente essere adottate da tale vettore aereo, che le misure di cui trattasi non gli impongano sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa e che detto vettore abbia dimostrato che le misure sono state effettivamente adottate per quanto riguarda il volo pregiudicato dalla collisione con un volatile, condizioni il cui soddisfacimento deve essere verificato dal giudice del rinvio.

L' art. 5, par. 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di un ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore, causato non soltanto da una circostanza eccezionale che non si sarebbe potuta evitare con misure adeguate alla situazione e che è stata affrontata dal vettore con tutte le misure del caso idonee a rispondere alle sue conseguenze, ma altresì da un'altra circostanza non rientrante in detta categoria, il ritardo imputabile a tale prima circostanza deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo del volo al fine di valutare se il ritardo debba essere oggetto della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 di tale regolamento.

Per approfondire

Si alla “clausola dinamica” che rinvia a contratti collettivi di lavoro successivi al trasferimento

In caso di trasferimento di uno stabilimento, il mantenimento dei diritti e degli obblighi derivanti in capo al datore-cedente da un contratto di lavoro si estende alla “clausola dinamica”, negoziata tra il cedente e il lavoratore nell’ambito dell’autonomia privata, in virtù della quale al rapporto di lavoro si applicano i contratti collettivi anche successivi al trasferimento. Lo ha chiarito la Corte di giustizia europea, con sentenza del 27 aprile 2017, con la quale ha spiegato che in tale ipotesi viene anche riconosciuta la possibilità di modificare o sostituire il contratto collettivo qualora il diritto nazionale preveda, a favore del cessionario, la possibilità di apportare adattamenti consensuali e unilaterali.

La pignorabilità limitata delle retribuzioni è legittima

Con l'*ordinanza n. 91 del 2017* la Consulta ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 545*, comma 4, c.p.c., poiché - per un verso - la tutela della certezza dei rapporti giuridici, e in particolare l'esigenza di garantire la soddisfazione dei crediti personali vantati verso il percettore di emolumenti, giustifica l'attenuazione ma non la radicazione esclusione della pignorabilità degli stipendi per la quota destinata a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alla soddisfazione delle sue esigenze di vita e, per altro verso, la differenza di trattamento con il pignoramento delle pensioni e dei crediti tributari non è significativa, attesa la diversità delle situazioni poste a confronto.

Determinazione dell'assegno divorzile: la Cassazione cambia tutto

Il parametro di riferimento cui rapportare il giudizio sull'“adeguatezza-inadeguatezza” – sostiene la Cassazione con sentenza n. 1104 del 10 maggio 2017 - dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio e sulla possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli va individuato non più nel “tenore di vita avuto in costanza di matrimonio”, ma nel raggiungimento dell' “indipendenza economica” del richiedente: se è accertato che quest'ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo non deve essergli riconosciuto il relativo diritto. Si pubblicano di seguito due distinti articoli: uno del Prof. Ferruccio Tommaseo “La Prima Sezione sui criteri per stabilire an e quantum dell'assegno divorzile: una

svolta nella giurisprudenza della Cassazione”, l’altro del Giudice Antonio Scalera, “Assegno divorzile: l’indipendenza economica del coniuge è il nuovo parametro di riferimento”.
